

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4056

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIMOLDI, ALLASIA, CAVALLOTTO, COMAROLI,
CONSIGLIO, NICOLA MOLteni, STUCCHI**

Disposizioni per favorire la rappresentanza giovanile
nella Camera dei deputati

Presentata il 3 febbraio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dibattito sulle riforme costituzionali ed elettorali da tempo in atto in Italia ha lasciato in ombra un tema di grande rilevanza: quello della rappresentanza giovanile nelle istituzioni.

Nella XIV legislatura è stato ampiamente affrontato il tema delle pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso alle cariche elettive, sulla base della constatazione che le donne sono indubbiamente sottorappresentate ai diversi livelli delle istituzioni italiane.

Un'analoga considerazione deve essere tuttavia svolta quanto alla rappresentanza giovanile nelle istanze rappresentative, in considerazione del fatto che le statistiche ci mostrano che i membri del Governo ita-

liano attualmente in carica hanno un'età media pari a cinquantotto anni, con un capo di Governo di settantaquattro anni, mentre il panorama dei *leader* europei, da Blair a Sarkozy, si contraddistingue per un'età media decisamente più bassa.

Altrettanto preoccupanti sono i dati relativi alla composizione delle Camere che evidenziano, ad esempio, che alla Camera dei deputati vi sono solo quattro deputati di età compresa tra i venticinque e i ventinove anni, mentre sono 53 i deputati di età compresa tra i trenta e i trentanove anni.

È perciò evidente che la minore età prevista per l'elettorato passivo alla Camera dei deputati (venticinque anni) rispetto a quanto previsto per il Senato della

Repubblica (quarant'anni) non ha garantito nei fatti una significativa differenza di rappresentanza sotto il profilo del maggior spazio che ci si attenderebbe di riscontrare per la rappresentanza giovanile nella Camera bassa che, per la sua più ampia composizione, dovrebbe costituire uno specchio più fedele della società italiana.

Mentre infatti i giovani hanno uno spazio significativo nella società civile e nelle professioni, seppur in forme assai differenziate a seconda dei settori, in nessun altro ambito come in quello politico-istituzionale risulta così deficitaria la loro presenza.

Tale *deficit* di rappresentanza costituisce un grave *handicap* per le istituzioni, e segnatamente per il Parlamento, che più di ogni altro organo deve essere in grado di cogliere le istanze e le sollecitazioni che provengono dalla società civile.

Tra i diversi partiti e movimenti politici la Lega Nord Padania ha da sempre mostrato una forte sensibilità verso il mondo

giovanile, ricevendo riscontri positivi mediante la formazione di una schiera di giovani amministratori che governano in enti locali a guida leghista, sia attraverso la crescente presenza di propri rappresentanti nel mondo dell'università, sia attraverso l'iniziativa del Movimento giovani padani.

Da questa sensibilità, evidenziata anche dal fatto che l'attuale gruppo parlamentare della Lega Nord Padania alla Camera dei deputati è quello con maggior rappresentanza di giovani, nasce la presente proposta di legge che contiene misure di carattere provvisorio, valevoli cioè per le prossime due elezioni della Camera dei deputati, dirette ad assicurare la presenza nelle liste elettorali di candidati di età non superiore a trent'anni in misura non inferiore al 30 per cento delle candidature.

La sanzione prevista per l'eventuale inosservanza di tali quote consiste nella decurtazione dei rimborsi elettorali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la prima e per la seconda elezione della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati, i candidati di età pari o inferiore a trenta anni devono essere inseriti nella misura del 30 per cento dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Nel caso in cui la presentazione delle candidature abbia luogo per gruppi di candidati, la medesima proporzione deve essere rispettata da ciascun gruppo di candidati.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora una lista sia composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, per la prima e per la seconda elezione della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista i candidati di età superiore a trenta anni non possono, altresì, essere inseriti in una successione superiore a due.

3. Per i movimenti e i partiti politici che hanno presentato liste ovvero gruppi di candidati che non rispettano la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, da un minimo del 10 per cento a un massimo del 50 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati.

4. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente

del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all'applicazione della presente legge e alle misure necessarie per promuovere ulteriormente l'accesso di giovani di età pari o inferiore a trenta anni alle cariche elettive parlamentari e alle altre cariche pubbliche.

